



COMUNE DI RIESE PIO X
Provincia di Treviso

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2019 - 2020- 2021**

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 – 2020 - 2021

Oggetto e finalità

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) a cura delle singole Amministrazioni e di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il primo P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T. (ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione), con deliberazione n. 72/2013 e successivamente aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015. Il Piano nazionale anticorruzione è stato definitivamente approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016. Successivamente l'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l'aggiornamento del 2017 e con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 è stato approvato l'aggiornamento per il 2018.

Nel corso del 2016 oltre alla approvazione del nuovo piano nazionale anticorruzione sono state introdotte altre rilevanti novità normative e regolamentari. Si richiama il Decreto Legislativo 25 maggio 2015, n. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, che ha modificato la Legge n. 190/2012 ed il Decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza ed il decreto legislativo 50/2016 che ha approvato il nuovo codice sui contratti pubblici.

Nell'anno 2018 è intervenuta inoltre la deliberazione dell'ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante "aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" il quale:

- Approfondisce le modalità di relazione tra ANAC e RPCT;
- Fornisce ulteriori indicazioni per la nomina e la permanenza in carica del RPCT;
- Rinvia al Regolamento adottato dall'ANAC a tutela del RPCT da azioni discriminatori;
- Sottolinea la necessità che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) il RPCT e il Responsabile della Protezione dei dati siano soggetti distinti, circostanza che è stata verificata ed è stato nominato un RDP esterno;
- Preannuncia l'emanazione di linee guida e di codici di comportamento dei dipendenti pubblici "di seconda generazione" rispetto ai quali è necessario procedere, nel corso del 2019 ad una mappatura e verifica dei doveri di comportamento dei dipendenti dell'ente per eventualmente procedere ad un aggiornamento dei medesimi anche con riferimento a specifiche categorie di dipendenti;
- Tratta dei poteri ispettivi e di accertamento dell'ANAC relativamente al cd "divieto di Pantouflage" e specifica maggiormente il ricorrere della fattispecie.
- Approfondisce la "rotazione straordinaria" (successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi) dei dipendenti;
- Approfondisce alcune aree di rischio; per i comuni rilevando in particolare la materia della gestione dei rifiuti, quando in particolare non sono ancora operative le ATO;
- Detta disposizioni di semplificazione sull'adozione dei PTPC per gli enti di minori dimensioni.

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del P.T.P.C., che sarà adottato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione.

La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Le novità introdotte rafforzano e semplificano gli obblighi di trasparenza con una revisione degli obblighi di pubblicazione e con un rafforzamento dell'istituto dell'accesso civico ora esteso anche ad atti, documenti ed informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova normativa tende ad unificare in un solo strumento il PTCP ed il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI).

Analisi del contesto

L'analisi del contesto in cui opera il Comune di Riese Pio X mira a descrivere e valutare come il rischio corruttivo possa verificarsi a seguito delle eventuali specificità dell'ambiente in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione di caratteristiche organizzative interne.

a) Analisi del contesto esterno

Come evidenziato dall'Anac con determina n. 12 del 28.10.2015, pag. 16 e ss., un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni mafiose può essere soggetta a maggiore rischio in quanto gli studi sulla criminalità organizzata hanno evidenziato come la corruzione sia uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni malavitose.

Per l'analisi del contesto esterno è stata presa in considerazione la relazione sull'attività delle Forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata anno 2016, presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno il 15 gennaio 2018 ed in riferimento alla Provincia di Treviso, si evince che il territorio non appare interessato dalla presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Per quanto attiene ai reati di natura predatoria tra le principali fattispecie criminose si evidenziano i furti in abitazioni private e sportelli bancomat degli istituti di credito, anche se ultimamente l'intensificazione dei servizi di ordine pubblico sul territorio comunale da parte delle Forze dell'ordine registrano una diminuzione degli eventi di microcriminalità.

Ed inoltre dall'analisi dei dati forniti dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Marca Occidentale di cui questo Comune fa parte, si segnalano contenuti episodi in materia edilizia/ambientale e di violazioni al CDS.

b) Analisi del contesto interno

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno si rinvia ai dati riportati nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che illustra la programmazione del personale 2019/2021 e nei regolamenti comunali.

Organigramma dell'ente

L'attuale struttura organizzativa del Comune tiene conto dell'Unione dei Comuni Marca Occidentale alla quale sono state trasferite le funzioni relative alla Polizia Locale, alla protezione Civile, Servizi Sociali nonché il servizio di gestione economica e giuridica del personale.

L'attuale struttura organizzativa dell'ente è così strutturata:

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI RIESE PIO X

SECRETARIO GENERALE dott. FULVIO BRINDISI			
AREA I^ AMMINISTRATIVA CULTURALE	AREA II^ ECONOMICO FINANZIARIA	AREA III^ URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO	AREA IV^ LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
Segreteria, Affari Generali, Contratti	Contabilità	Urbanistica	Lavori Pubblici
Elettorale, Demografico	Tributi	Edilizia Privata	Manutenzione
Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero	Controllo di gestione	SUAP	Patrimonio
	Economato	SIT	Servizi Informatici
	Attività produttive	Ambiente	Polizia Cimiteriale
		UNIONE DEI COMUNI MARCA OCCIDENTALE	
		POLIZIA LOCALE	
		SERVIZI SOCIALI	
		PROTEZIONE CIVILE	
		PERSONALE ECONOMICO E GIURIDICO	

Con i decreti sindacali n. 1 del 9 marzo 2018 e n. 2 del 1 ottobre 2018 sono stati nominati i responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative con decorrenza dalla data di nomina e fino a fine mandato (maggio 2019);

Responsabile della prevenzione

Il Segretario Generale è il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza a cui spetta elaborare la proposta di PTPC che sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione entro il 31 gennaio.

Il Piano viene pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione, ai sensi della legge n.190/2012, deve:

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con il responsabile di settore competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità (art.1 L.190/2013 e art.15 D. Lgs. n.39/2013)
- elaborare la relazione annuale sull'attività e assicurarne la pubblicazione sul sito web.

L'attività svolta dal Responsabile della prevenzione si integra con il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile normato con il "Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni" vigente.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione, nello svolgimento della propria attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al Capo Settore preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti, per le eventuali iniziative, in ordine all'accertamento del danno erariale (art.20, DPR n.3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20/1994). Ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica con le modalità previste dalla legge (art.331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In caso di inadempimento da parte del Responsabile della prevenzione sono previste le seguenti responsabilità:

- la mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale in sede di valutazione della performance del responsabile;
- in caso di commissione all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n.165/2001 nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione; avere osservato le prescrizioni di cui all'art.1, commi 9 e 10 della L.190/2012; avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi;
- anche in caso di ripetute violazioni delle misure della prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione risponde ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.165/2001, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Nel caso in cui siano riscontrati da chiunque dei dipendenti o amministratori del Comune fatti suscettibili di dare luogo a responsabilità disciplinare da parte del Responsabile della Prevenzione, chi ha riscontrato informa tempestivamente l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ed il Sindaco affinché sia avviata l'azione disciplinare.

Qualora siano riscontrati fatti suscettibili di dare luogo a responsabilità amministrativa del Responsabile della prevenzione, il dipendente o amministratore che ha riscontrato deve informare il Sindaco e presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale. Qualora siano riscontrati fatti che rappresentano notizia di reato rispetto al Responsabile della prevenzione, il dipendente o amministratore che ha riscontrato deve informare il Sindaco e presentare tempestivamente denuncia alla procura della Repubblica con le modalità previste dalla legge (art.331 c.p.p.) e darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Prima dell'approvazione del PTCP è stato pubblicato un avviso pubblico (n. 1491/208) con il quale al fine di assicurare il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi a far pervenire proposte e suggerimenti per l'aggiornamento del PTCP 2018/2020.

Referenti per la prevenzione

Sono individuati quali referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza i responsabili di servizio ai quali spetta:

- l'attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione e dell'autorità giudiziaria (art.16 D.Lgs n.165/2001; art. 20 DPR n.3/1957; art.1 comma 3, L. n.20/1994; art. 331 c.p.p.);

- costante monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici di rispettiva competenza, disponendo con provvedimento motivato, d'intesa con il responsabile della prevenzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; inoltre ai sensi dell'art.16, comma 1, lettera l) quater, del D.Lgs. n.165/2001 essi dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva del personale assegnato;
- concorrono, d'intesa con il responsabile della prevenzione, alla definizione dei rischi di corruzione ed alla predisposizione di opportune azioni di contrasto;
- osservano le misure contenute nel PTPC;
- riferiscono annualmente al responsabile della prevenzione della corruzione sull'attività svolta in tema di prevenzione.

Il mancato o non diligente svolgimento in capo ai referenti per la prevenzione, dei compiti previsti dal presente piano, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale in sede di valutazione della performance del singolo responsabile.

La violazione da parte dei referenti per la prevenzione, delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare.

Personale dipendente

Tutto il personale dipendente partecipa al processo di gestione del rischio; osserva le misure contenute nel PTPC (art.1, comma 14, L. 190/2012); segnala le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (art. 54 bis del D.Lgs 165/2001); evidenzia e segnala i casi di personale conflitto d'interesse (art. 6 bis, L. 241/1990; art. 6 e 7 del Codice di comportamento).

La violazione, da parte dei dipendenti del Comune, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare.

Organismo di Valutazione

L'art. 14 del D.Leg.vo 27/10/2009 n. 150 prevede che ogni amministrazione singolarmente o in forma associata si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) in sostituzione dei servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui D.Lgs 27/10/2009 N. 150 e s.m.i. in tema di valutazione delle performance non sono immediatamente applicabili negli Enti locali in virtù del mancato rinvio disposto dall'art. 16 c. 2 del medesimo Decreto 150/2009, disposizione confermata dal D.Leg.vo 25 maggio 2017 N. 74.

L'Organismo di Valutazione (O.D.V.) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nell'ambito della trasparenza amministrativa (art.43 e 44 del D.Lgs. n. 33/2013) ed esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5 del D.Lgs 165/2001). L'O.D.V. tiene in considerazione le risultanze della relazione del rendiconto dell'attuazione del PTPC al fine della valutazione dei responsabili di servizio e del Segretario Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze.

L'O.D.V. tiene in considerazione anche l'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento, i cui adempimenti/compiti debbono essere inseriti nel ciclo della performance.

Individuazione delle aree di rischio e azioni conseguenti:

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intero Ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Il Piano prende in considerazione la gestione delle aree di rischio (all. A) indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione come obbligatorie integrate ed aggiornate secondo le indicazioni dell'Anac – determina n. 12 del 28.10.2015 oltre che da quanto previsto dalla

delibera 831/2016 dell'Anac di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Inoltre come risulta dall'allegato B) si è proceduto alla mappatura ed alla valutazione del rischio dei procedimenti. Dall'elenco dei procedimenti sono stati espunti i procedimenti riconducibili alle funzioni di Polizia Locale e Assistenza Sociale che sono stati trasferiti all'Unione di Comuni della Marca Occidentale, mentre sono stati mantenuti quelli relativi alla gestione giuridica ed economica del personale che risulta affidata solo a decorrere dal 01.01.2018 all'Unione dei Comuni della Marca Occidentale senza che peraltro sia stata ad oggi adottata una mappatura delle funzioni relative a tale servizio che saranno svolte dall'Unione.

Sia per quanto riguarda le aree di rischio (all.A) che per i procedimenti (all.B), per facilitare la visione d'insieme si è ritenuto di rappresentare in un'unica tabella il rischio, le azioni di prevenzione conseguenti, i responsabili, la tempistica, gli indicatori di attuazione, le modalità di verifica; questo anche allo scopo di agganciare tali attività al ciclo della performance che sarà oggetto di approvazione contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

L'individuazione e la valutazione delle misure è stata compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei responsabili di servizio, tenuto conto anche dell'attività di controllo interno svolta ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

La ponderazione dei livelli di rischio è stata svolta dal Responsabile della prevenzione.

Si evidenzia che, indipendentemente dal risultato emerso in sede di valutazione del rischio (ultima colonna a destra della tabella, allegato A) e allegato B) del presente Piano), si è proceduto con l'individuazione di misure di prevenzione per tutti i processi esaminati e non solo per quelli ad alto rischio.

Per ottenere il rispetto delle regole occorre una situazione ambientale di diffusa percezione della necessità di tale osservanza; questo si ottiene maggiormente quando a tutti viene chiesto di concorrere al rispetto e non solo ad alcuni considerati ad "alto rischio".

Sono stati fissati i seguenti ambiti di gravità del rischio sulla base del risultato finale della valutazione complessiva del rischio:

da 1 a 2 – basso rischio di corruzione

da 2 a 4 - medio rischio di corruzione

oltre il 4 – alto rischio di corruzione

Monitoraggio delle attività a rischio

Il responsabile della prevenzione provvede a verificare a campione la legittimità degli atti adottati nelle aree a rischio. Secondo il principio di economicità il monitoraggio può essere operato anche nell'ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento sui controlli interni.

Codice di comportamento

Il Comune ha provveduto ad approvare con delibera Giunta comunale n. 164 del 23/12/2013 il proprio Codice di comportamento in conformità alle previsioni di cui al DPR n. 62/2013 e a pubblicarlo sul sito web comunale.

Le violazioni delle regole del Codice danno luogo a responsabilità disciplinare.

Per tutti gli aspetti disciplinati si rinvia al Codice medesimo che si intende qui completamente richiamato.

Astenzione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41 della L.190/2012 stabilisce che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Si rinvia al codice di comportamento la completa disciplina sul punto.

Rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I quater, del decreto legislativo 165/2001 ed alla L. 190/2012, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Tuttavia la dotazione organica dell'ente è fortemente limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione degli incarichi dei responsabili titolari di posizione organizzativa, la cui nomina, ai sensi del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta al Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti e per un periodo, coincidente di massima, con il mandato del Sindaco.

L'affidamento dell'incarico tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D e può prescindere da precedenti analoghi incarichi.

La rotazione obbligatoria preclude di fatto l'applicazione dei criteri di nomina fissati dalle norme, compresa quella regolamentare citata.

In ogni caso sarà cura del responsabile della prevenzione della corruzione favorire mediante conferenze di servizio l'implementazione di competenze allargate e condivise soprattutto nei settori che gestiscono le attività a maggior rischio di corruzione al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni quale efficace deterrente di fenomeni corruttivi.

Alla luce di quanto sopra esposto si auspica, in ogni caso, l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: "L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni.

In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni".

Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra istituzionali.

L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali avviene nel rispetto del D.Lgs. n. 39/2013.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi previsti dal D.Lgs n.39/2013 si è provveduto a raccogliere e pubblicare sul sito le dichiarazioni del Segretario e dei Responsabili di Servizio.

Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Come stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, i soggetti con poteri negoziali (Responsabili di servizio e RUP), nel triennio successivo alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. In caso contrario, qualora il Responsabile della prevenzione acquisisca l'informazione procede secondo le previsioni normative per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Viene previsto l'obbligo:

di inserire in tutti i contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto in capo al dipendente di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto del dipendente stesso; in pratica nei contratti individuali di lavoro dei neo assunti sarà inserita la clausola: "in base al comma 16-ter art. 53 del D. Leg.vo 165/2001, i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Di inserire nei bandi di gara e negli atti di affidamento di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, un'apposita clausola che impedisca la partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Nei contratti sarà inserita la clausola: "ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti del comune committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti". La norma sancisce la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti in violazione di tale divieto, ed individua una ipotesi di capacità negoziale nei confronti della P.A. per tre anni in capo ai privati che hanno concluso tali contratti o attribuito incarichi.

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

L'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 stabilisce che coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, per reati contro previsti nel capo I del titolo II, del libro secondo del codice penale non possono fare parte di commissioni di concorso e di gare d'appalto, non possono essere assegnati con funzioni direttive agli uffici preposti alla gestione finanziaria. Se le situazioni di inconfiribilità si appalesano nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico.

Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e "Patto d'integrità in materia di contratti pubblici"

E' stato sottoscritto in data 9/1/2012, un protocollo d'intesa tra le Prefetture del Veneto, l'UPI Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi aggiornato alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione in data 7/9/2015, a seguito di approvazione del Ministero dell'Interno in data 18/12/2014. Gli artt. 2 e 4 del protocollo in questione prevedono rispettivamente che le parti si impegnino a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture e possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

L'art. 1, comma 51 della L.190/2012 ha introdotto delle forme di tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti; in sostanza si prevede la tutela dell'anonimato di chi denuncia, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione contro lo stesso e la previsione che la denuncia è sottratta all'accesso, fatti salvo casi eccezionali. Il 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n. 3365-B che si compone sostanzialmente di n. 2 articoli; il primo dedicato alla pubblica amministrazione ed il secondo alle imprese private.

La nuova legge sul whistleblowing riscrive l'art. 54-bis disponendo che il pubblico dipendente che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'ANAC o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente

effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC in conseguenza della segnalazione ne informerà il dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione si pone i seguenti obiettivi:

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- la diffusione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di corruzione.

La formazione inerente le attività a rischio di corruzione tiene conto delle dimensioni dell'ente e della situazione di organico presente nella struttura organizzativa del Comune.

La formazione deve riguardare le materie attinenti al piano anticorruzione, alla trasparenza e al codice di comportamento. Essa è indirizzata ai dipendenti e ai responsabili di servizio. La formazione è effettuata sia in house, per il tramite diretto del responsabile della prevenzione della corruzione sia mediante corsi on line. La verifica dell'efficacia della formazione e dei risultati acquisiti in occasione dell'erogazione del singolo intervento formativo vengono certificati mediante test di verifica.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del D. Legge 78/2010 (50% della spesa 2009) ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale (sentenza 182/2011) in merito alla portata dei limiti di cui all'art. 6 del D. Legge 78/2010 per gli enti locali per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2019/2021

Premessa

Negli ultimi anni l'attività della pubblica amministrazione è stata caratterizzata da un progressivo processo di coinvolgimento del cittadino e dei cosiddetti "portatori di interessi" di determinate categorie di utenti. L'accessibilità ai documenti, alle informazioni ed alle attività della pubblica amministrazione si è progressivamente evoluta, riconoscendo tale possibilità a soggetti in una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini, sino ad evolversi nel concetto della pubblicità, ovvero della pubblicazione di determinati documenti ed informazioni nei siti istituzionali delle amministrazioni a disposizione di chiunque abbia interesse ad accedervi. Oltre alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla legge, si sono nel tempo affermati strumenti di carattere maggiormente volontaristico, quali la rendicontazione sociale, i bilanci partecipati ed altri strumenti che tendono a favorire l'inclusione del cittadino nei processi decisionali.

La trasparenza è divenuto lo strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività Amministrativa nonché l'elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale e delle informazioni individuate dal D. Leg.vo n. 33/2013 nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito internet.

La trasparenza e l'accesso civico sono quindi le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. Il D. Leg.vo n. 33/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (decreto trasparenza) è stato successivamente modificato dal D. Leg.vo n. 97/2016.

L'ANAC il 28 dicembre 2016 ha approvato la deliberazione n. 1310 "prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Leg.vo 33/2013 come modificato dal D. Leg.vo 97/2016;"

La libertà di accesso civico è l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti attraverso:

L'istituto dell'accesso civico estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D. leg.vo 33/2013;

la pubblicazione di documenti ed informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del D. Leg.vo 33/2013 modificato dal D, Leg.vo 97/2016 "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per trasparenza e l'integrità ad opera del D.LEG.VO 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è diventata parte integrante del PTPC in una apposita sezione. L'ANAC precisa che per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza è necessario che la sezione contenga soluzioni organizzative idonee per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti.

Il nuovo accesso civico

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

L'accesso civico così come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016 è il diritto di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di richiedere l'accesso ai documenti, le informazioni o i dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento: inoltre l'obbligo in capo alle Pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati pubblicazione comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Valutate le dimensioni dell'Ente si è ritenuto opportuno di non concentrare in unico ufficio le istanze demandando al servizio di competenza, che detiene i dati ed i documenti richiesti, la trattazione di tutte le forme di accesso previste dall'ordinamento.

Qualora si tratti di domanda avente ad oggetto informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente questa dovrà essere indirizzata al Segretario Generale in quanto responsabile della corruzione e della Trasparenza.

Si rinvia all'art 5 c. 2 e seguenti del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.leg.vo 97/2016 per la completa disciplina delle modalità operative inerenti la disciplina dell'accesso civico.

Obiettivi strategici dell'ente in materia di trasparenza

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e collegato alla performance.

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono pertanto parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato del responsabile, così come previsto dal Decreto Trasparenza.

Soggetti coinvolti nel Programma

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- a) il Responsabile della trasparenza, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale e di farsi promotore della cultura della trasparenza all'interno dell'organizzazione comunale, anche attraverso periodiche comunicazioni ed organizzando specifici incontri con i Referenti;
- b) i responsabili di servizio che hanno il compito di collaborare con il Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma e sono tenuti a individuare, elaborare o supervisionare l'elaborazione dei contenuti e vigilare per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei dati previsti dal Decreto;
- c) i responsabili di procedimento, che hanno il compito di pubblicare le informazioni oggetto di pubblicazione tramite il software gestionale in uso per la pubblicazione nella specifica sezione del sito internet comunale denominata "Amministrazione trasparente";
- d) l'OIV Organo di Valutazione della Performance, qualificato soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità", che esercita

un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma.

e) la Giunta comunale, che approva il presente programma.

L'indicazione dei responsabili di servizio è esplicitata nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente Programma e che contiene:

- elenco degli obblighi di pubblicazione;
- periodicità dell'aggiornamento dei dati/informazioni;
- individuazione dei servizi interessati per ogni singolo obbligo;
- individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni per ogni singolo obbligo.

La griglia della trasparenza di cui all'allegato C è stata elaborata partendo dalla griglia allegata alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 che tiene conto delle modifiche apportate dal D.Lgs 97/2016. Dalla griglia ANAC sono state espunti gli obblighi che dal punto di vista soggettivo non riguardano l'ente comunale.

Data la struttura organizzativa dell'Ente non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione sia in termini di trasmissione che di pubblicazione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione trasparente". Ogni ufficio provvederà alla trasmissione ed alla pubblicazione dei dati che detiene e tratta, nel sito Amministrazione trasparente.

Compete ai titolari di posizione organizzativa la Responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori, ciascuno per la parte di propria competenza i quali individuano i dati, le informazioni che devono essere pubblicati sul sito e ne curano la pubblicazione assicurandone il tempestivo e regolare flusso delle informazioni.

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti dall'art. 89 del Testo unico degli enti locali, nonché dei criteri di organizzazione dettati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo Statuto Comunale, la struttura organizzativa del Comune prevede l'articolazione in settori. A capo di ciascun settore è preposto un responsabile di categoria D a cui è attribuita la Posizione organizzativa.

Il Segretario Generale ai sensi del comma 9 bis art. 2 della legge 241/1990, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei titolari di posizione organizzativa qualora decorrano inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza con Decreto Sindacale prot. n. 4688 in data 13 aprile 2015 successivamente integrato con Decreto Sindacale n. 3 in data 31.03.2016.

Coinvolgimento dei portatori di interesse

La partecipazione dei portatori di interesse viene garantita attraverso la pubblicazione preventiva di un avviso sul sito web dell'ente per le eventuali proposte.

Si potranno, inoltre, prevedere iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, oltre ai dipendenti comunali, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio online sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). In particolare si richiama quanto disposto dall'art. 4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale "nei casi in cui norme di legge o di

regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Si richiamano quindi i responsabili di servizio a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

Relativamente alle iniziative da intraprendere, l'Amministrazione comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

In questa prospettiva, l'ente promuoverà al suo interno incontri con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed eventuali percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.

Pubblicazione del programma

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dalla home page del portale di questo Ente.

Sistema di monitoraggio interno

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione comunale e all'O.D.V. eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- sulla base delle segnalazioni pervenute per l'esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

• in occasione dei controlli interni secondo le modalità del vigente regolamento comunale. Rimangono ferme le competenze dei singoli responsabili di settore relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'O.D.V. provvede al monitoraggio dell'attuazione del Programma secondo le prescrizioni dell'ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della performance dei titolari di posizioni organizzativa.

Controlli, responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV, all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione) e all'Ufficio competente per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della prevenzione della corruzione, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'O.D.V. attesta con apposita relazione l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse. Si rinvia inoltre al Regolamento del Presidente ANAC del 16.11.2016 per quanto riguarda l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.33/2013.

Tempi di pubblicazione ed archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT 50/2013.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

Dati ulteriori

Nella sotto-sezione "Altri contenuti - Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Normativa ed altre fonti

- a. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- b. Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- c. D. Leg.vo 31/12/2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità o di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1 comma 63 della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- d. Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" approvato dal governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;

- e. DPR 16/04/2013 N. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- f. Intesa tra Governo, regioni ed Enti locali sancita dalla conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- g. D.Lgs. 25-5-2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- h. Delibera Anac n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”
- i. Delibera Anac n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”
- j. Determinazione Anac n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013.
- k. delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- l. Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing);
- m. delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 recante di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale anticorruzione,

Allegati:

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

ALLEGATO C)